



Roma, 20 marzo 2017

Protocollo: 5715/CS/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 52

Oggetto: Scadenza del 31 marzo 2017 per l'invio del modello EAS –

Si ricorda che il 31 marzo p.v. è l'ultimo giorno utile per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate del Modello EAS per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali delle associazioni sportive dilettantistiche nel caso in cui, nel corso del 2016, si siano verificate variazioni di alcuni dei dati dell'associazione precedentemente comunicati.

Qualora, però, la variazione dei dati riguardi quelli identificativi del rappresentante dell'asd e la variazione sia già stata portata a conoscenza dell'Agenzia delle Entrate con il modello AA7/10, non occorre presentare un altro modello EAS (Risoluzione n. 125/E del 6 dicembre 2010, dell'Agenzia Entrate).

La trasmissione del modello EAS, da parte delle **nuove** associazioni sportive dilettantistiche, deve avvenire entro **60 giorni** dalla data di costituzione, esclusivamente per via telematica e può essere eseguita direttamente (entratel) ovvero tramite gli intermediari abilitati utilizzando il servizio telematico internet. In quest'ultimo caso gli intermediari sono tenuti a rilasciare all'interessato un esemplare del modello i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, unitamente ad una copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta presentazione.

Va, comunque, rilevato che l'art. 2, comma 1, del D. L. n. 16, del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 44, del 26 aprile 2012, ha introdotto il principio della cd. "*remissione in bonis*" che consente la fruizione di benefici fiscali o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche, e sempre che il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento. In tal caso va effettuata la comunicazione (modello EAS, opzione per la L. 398/91, ecc.) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e versato contestualmente l'importo di € 258,00. Si tratta, in sostanza, di una riammissione in termini della quale possono fruire i soggetti che non hanno prodotto tempestivamente il modello EAS.

Con la Circolare n. 38/E del 28 settembre 2012, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che "la remissione in *bonis* può riguardare anche l'omesso invio del modello EAS, ossia della comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti necessaria ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato previsto per gli enti associativi dall'articolo 148, del TUIR e dall'art. 4, del D.P.R. n. 633, del 1972".

Beneficiando dell'istituto della remissione in *bonis*, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello UNICO successivo all'omissione, versando contestualmente la sanzione, con Mod. F 24, pari a 258,00 euro, con il codice tributo 8114. Così, ad esempio, un'associazione con esercizio sociale 1° luglio-30 giugno, che si è costituita a luglio 2015 e per la quale non sia stato inviato tempestivamente il modello EAS, può inviare quest'ultimo entro il 31 marzo 2017, termine ultimo di presentazione della dichiarazione UNICO relativa al bilancio 30 giugno 2016, con pagamento della predetta sanzione di € 258,00.

Il modello EAS e le relative istruzioni sono reperibili sul sito www.agenziaentrate.it.

L'onere della presentazione del modello **EAS** grava su tutti gli enti di tipo associativo, di natura privata, che intendono fruire della detassazione delle quote associative ovvero dei contributi di cui agli artt. 148, del TUIR e 4, del DPR n. 633/72.

Con particolare riferimento al settore sportivo **l'obbligo sussiste, tra l'altro, nei confronti delle:**

- **associazioni sportive dilettantistiche ad esclusione di quelle che sono iscritte nel registro CONI che non svolgono alcun tipo di attività commerciale.** Nei confronti di questi ultimi soggetti, occorre, altresì, precisare che la comunicazione deve essere presentata anche nel caso in cui svolgano attività "**decommercializzate**" ai sensi dell'art. 148, del TUIR;
- **società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, della legge n. 289/2002 (società di capitali e cooperative).**

È opportuno rilevare che i benefici fiscali recati dall'art.148, TUIR sono i seguenti:

- il comma 1 stabilisce che non sono considerate commerciali le quote associative e i contributi versati all'ente associativo dai soci, associati o partecipanti;
- il comma 3, per quanto riguarda specificatamente le associazioni sportive dilettantistiche, esclude dall'area della commercialità le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti di: iscritti, associati e partecipanti; nei confronti di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale nonché dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali; le cessioni, anche a terzi, di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Con Circolare n. 12/E del 9 aprile 2009, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine alle disposizioni recate dall'art. 30 in argomento. In particolare, al punto 1.2 è stato precisato che l'onere della comunicazione grava sugli enti associativi che si avvalgono di una o più delle previsioni di "decommercializzazione" previste dagli articoli 148, del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n. 633 e che grava anche sugli enti associativi che, in applicazione del comma 1, dell'art. 148, del TUIR, si limitano a riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell'attività istituzionale svolta dai medesimi.

Ne consegue che sono tenute alla trasmissione del modello EAS tutte le associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscono **corrispettivi specifici**, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.

In sostanza, sono esonerate dall'obbligo soltanto le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, che non svolgono in alcun modo, attività commerciali, intendendosi per tali anche quelle "decommercializzate" di cui sopra e che percepiscono la quota associativa finalizzata soltanto agli scopi istituzionali dell'associazione e, pertanto, non suscettibile di dare diritto ai soci alla ricezione di specifiche prestazioni di natura commerciale.

Con la stessa Circolare n. 12/E, comunque, è stato previsto un **modello EAS light per le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI ed iscritte nel Registro**, le quali possono limitarsi a compilare il primo riquadro del modello EAS contenente i dati identificativi dell'associazione e del rappresentante legale e, relativamente al secondo riquadro, fornendo i dati e le notizie richieste ai rigi 4, 5, 6, 20, 25 e 26.

Giova ricordare che la mancata presentazione del modello EAS da parte degli enti obbligati comporta la perdita dei benefici fiscali di cui all'art.148, TUIR sopra riportati.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Cosimo Sibilia